

ALLEGATO A

Intervento SRA08 – ACA8
“Gestione prati e pascoli permanenti”
Bando annualità 2025

Sommario

1	DISPOSIZIONI GENERALI	3
2	DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO	3
3	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	4
3.1	<i>BENEFICIARI</i>	4
3.2	<i>SUPERFICI E CAPI</i>	4
4	CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE	5
5	IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	6
6	INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, RIDUZIONE/INCREMENTO DELLE SUPERFICI, SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/TIPI DI OPERAZIONE	8
6.1	<i>TIPOLOGIA DI SOSTEGNO</i>	8
6.2	<i>RIDUZIONE/ESTENSIONE DELLE SUPERFICI</i>	8
6.3	<i>COMBINAZIONI E CUMULI CON ALTRI INTERVENTI/ECOSCHEMI/MISURE/TIPI DI OPERAZIONI</i>	8
7	DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO	8
8	OBBLIGHI DIVERSI DAGLI IMPEGNI SPECIFICI DI INTERVENTO	9
8.1	<i>CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA E ALTRI OBBLIGHI</i>	9
8.2	<i>CONDIZIONALITÀ SOCIALE</i>	10
8.3	<i>REQUISITI MINIMI</i>	10
8.4	<i>OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE EX ART. 35 DEL D.L. 30 APRILE 2019, N. 34</i>	11
9	COMPETENZE AMMINISTRATIVE	11
10	ADEMPIMENTI PROCEDURALI	12
10.1	<i>DOMANDA DI AIUTO/SOSTEGNO E DI PAGAMENTO</i>	12
10.2	<i>CONTENUTI DELLE DOMANDE, MODIFICHE, TERMINI, RITARDI E CORREZIONE DI ERRORI PALESI</i>	13
10.3	<i>FASI DEL PROCEDIMENTO</i>	13
10.4	<i>MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA</i>	13
11	CLAUSOLA DI REVISIONE	13
12	CAUSA DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	14
13	CESSIONE/SUBENTRO	14
13.1	<i>CASI GENERALI</i>	14
13.2	<i>SUBENTRO IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO</i>	15
14	RINUNCE AGLI IMPEGNI	16
ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE REGISTRAZIONI PER LE VERIFICHE DEGLI IMPEGNI ..		17

1 Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Piano Strategico della Pac – PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2023) 6849 del 30 settembre 2024
- delibera di G.R. n. 947 del 05.08.2024 “Reg. Ue n. 2021/2115 Feasr – Approvazione della versione 4.0 del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) Toscana 2023-2027”
- delibera di G.R. n. 387 del 08.04.2024 “PSP 2023-2027. CSR Toscana 2023-2027. Modifiche alla DGR n. 340 del 3 aprile 2023 che approva le disposizioni comuni per l’attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021.” e s.m.i.
- delibera di G.R. n. 101 del del 12.02.2024 “Reg. (UE) 2021/2115 e Reg. (UE) 2021/2116. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Disposizioni in merito all’individuazione e alla gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure e agli interventi pagati a superficie o a capo nell’ambito del FEAGA e del FEASR.”
- Delibera di GR n. 1334 del 18.11.2024 “Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l’attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Intervento SRA08 – ACA8 Gestione prati e pascoli permanenti. - Annualità 2025.

2 Descrizione delle finalità dell’intervento

L’intervento “Gestione prati e pascoli permanenti” prevede un pagamento annuale per ettaro di prato o prato pascolo a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente ad aderire al presente intervento per un periodo di cinque anni.

I prati e pascoli permanenti, in quanto aree con elevata proporzione di vegetazione semi-naturale, favoriscono la biodiversità e la presenza di specie e habitat, se sono correttamente mantenuti.

Inoltre, la loro gestione sostenibile limita i processi di erosione e degrado del suolo ed eliminando l’apporto di fertilizzanti chimici di sintesi e di agrofarmaci potenzialmente inquinanti le risorse idriche, favorisce la protezione del suolo e della qualità delle acque. Sul versante climatico, i prati e i pascoli oggetto di pratiche di mantenimento proteggono gli stock di carbonio esistenti e ne aumentano il sequestro. La copertura erbosa permanente, quale effetto degli impegni di miglioramento incentivati, migliora la resilienza agli eventi meteorologici estremi.

Il presente intervento mira a mantenere tali porzioni di territorio attraverso sfalci opportuni e pascolamento, sottraendo queste superfici all’abbandono.

La Regione Toscana attiva le seguenti due azioni:

- Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti
- Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti

L’intervento prevede un periodo di impegno di cinque anni.

La singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12), con inizio al 01/01/2025.

3 Condizioni di ammissibilità

3.1 Beneficiari

Sono beneficiari dell'intervento:

- Agricoltori singoli o associati
- Enti pubblici gestori di aziende agricole
- Altri gestori del territorio

che gestiscono superfici con le caratteristiche di cui al paragrafo successivo.

3.2 Superfici e capi

Le superfici ammissibili sono quelle definite all'art. 4, par. 3. c) del Reg. (UE) 2021/2115 (prato permanente). Al paragrafo "Impegni specifici dell'intervento" sono indicati i tipi di mantenimento previsti per ognuna delle due azioni.

Si può aderire all'intervento scegliendo entrambe le azioni ma su superfici distinte. La SOI (superficie oggetto di impegno) è ad appezzamenti fissi per i 5 anni di impegno, ma l'azione prescelta può variare di anno in anno secondo il tipo di mantenimento che si attiva sulle diverse superfici. La SOI totale che traccia l'impegno è unica, non distinta secondo l'azione prescelta dal beneficiario.

La superficie minima oggetto d'impegno è pari a 2 ha (anche come somma tra le due azioni).

L'azienda deve possedere e mantenere una consistenza minima di stalla di almeno 5 UBA; per il calcolo della consistenza di stalla e del carico di bestiame sono prese in considerazione le UBA aziendali date dai bovini e gli ovicaprini (consistenza media da BDN dell'anno precedente la presentazione della domanda), nonché equidi e suini appartenenti a razze autoctone (doc id 7500 al 31/12 dell'anno precedente la presentazione della domanda).

La superficie richiesta in domanda di aiuto rappresenta il tetto massimo del quinquennio nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo "Estensione degli impegni".

Le superfici oggetto di impegno e pagamento devono essere dichiarate e validate all'interno del fascicolo aziendale.

Fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il venir meno dei requisiti di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno del soggetto o delle superfici, con conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate.

La superficie richiesta in domanda di aiuto rappresenta il tetto massimo del quinquennio nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo "Riduzione/estensione delle superfici".

4 Criteri di selezione delle domande

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione nel caso in cui le richieste eccedano le risorse disponibili. Le domande sono poste in graduatoria secondo l'attribuzione dei seguenti punteggi:

Principio	Descrizione	Punteggio
<i>Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali</i>		
A) Siti Natura 2000*	A1) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente nei siti natura 2000 > 50%	4
	A2) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente nei siti natura 2000 compresa tra il 20 e il 50%	2
	A3) SOI che ricomprende totalmente un habitat all'interno di un sito Natura 2000	2
B) Aree Protette e sir fuori Siti Natura 2000 (L.R. n.30/2015 e s.m.i.)	B1) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente nelle aree protette e sir > 50%	3
	B2) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente nelle aree protette e sir compresa tra il 20 e il 50%	1
<i>Zone montane, con svantaggi naturali diversi o soggette a vincoli naturali</i>		
C) Zone montane (ex art.32, par. 1.a) del reg. UE 1305/2013)	C1) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente in zona montana > 60%	4
	C2) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente in zona montana >30% e ≤ a 60%	2
D) Zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane e zone soggette a vincoli specifici (ex art.32 par. 1.b) e 1.c) del reg. UE 1305/2013)	D1) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente in zona svantaggiata non montana > 60%	3
	D2) SAU dichiarata validata in fascicolo ricadente in zona svantaggiata non montana >30% e ≤ a 60%	1
Punteggio massimo		12

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con maggior numero di UBA

Sono cumulabili tra loro i punteggi contrassegnati da una x:

	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	D1	D2
A1	-	-	x	-	x	x	x	x	x
A2	-	-	x	x	x	x	x	x	x
A3	x	x	-	-	-	x	x	x	x
B1	-	x	-	-	-	x	x	x	x
B2	x	x	-	-	-	x	x	x	x
C1	x	x	x	x	x	-	-	-	x
C2	x	x	x	x	x	-	-	x	x
D1	x	x	x	x	x	-	x	-	-
D2	x	x	x	x	x	x	x	-	-

5 Impegni specifici dell'intervento

Si può aderire all'intervento scegliendo entrambe le azioni ma su superfici distinte. La SOI (superficie oggetto di impegno) è ad appezzamenti fissi per i 5 anni di impegno, ma l'azione prescelta può variare di anno in anno secondo il tipo di mantenimento che si attiva sulle diverse superfici. La SOI totale che traccia l'impegno è unica, non distinta secondo l'azione prescelta dal beneficiario.

Azione 8.1: Gestione sostenibile dei prati permanenti

Sono previsti i seguenti impegni:

- Almeno 1 sfalcio all'anno a prescindere dalla quota; lo sfalcio deve essere eseguito con l'utilizzo di macchine munite di barre di volo
- Eliminazione con mezzi meccanici o manuali delle piante arbustive, con asportazione di tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre); l'operazione deve essere effettuata entro il primo anno di impegno
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi
- È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica. Divieto di utilizzo del principio attivo glifosate sui prati permanenti aziendali¹
- Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni disponibile sul Sistema Informativo di ARTEA; le registrazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data in cui viene svolta l'operazione; le registrazioni obbligatorie sono riportate nell'Allegato 1. Nel momento in cui dovesse diventare operativo, le registrazioni dovranno essere effettuate nel Quaderno di Campagna dell'Agricoltore sul portale SIAN

Sono ammissibili le superfici di prato permanente di cui all'art. 4, par. 3. C) del Reg. (UE) 2021/2115 e sulle quali è indicato uno dei seguenti criteri di mantenimento:

- IdTipoMantenimentoPP = 3 – sfalcio manuale
- IdTipoMantenimentoPP = 4 – sfalcio meccanizzato
- IdTipoMantenimentoPP = 5 – pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo

Azione 8.2: Gestione sostenibile dei prati-pascoli permanenti

Sono previsti i seguenti impegni:

- Carico massimo di bestiame pari a 1,5 UBA per ettaro di SAU²

¹ L'applicazione del divieto ai prati permanenti aziendali anziché all'UTE è condizionato all'approvazione della versione 4.0 del PSP da parte della Commissione europea

² Il riferimento alla SAU anziché all'UTE è condizionato all'approvazione della versione 4.0 del PSP da parte della Commissione europea

- carico compreso tra 0,21 e 0,8 UBA/ettaro di prato pascolo (prato permanente come definito all'art. 4, par. 3. c) del Reg. (UE) 2021/2115) in siti Natura 2000 e tra 0,21 e 1,0 UBA/ettaro nelle altre zone
- Nel caso in cui il carico di bestiame sia compreso tra 0,21 e 0,4 UBA/ettaro, esecuzione di almeno uno sfalcio annuo; gli sfalci devono essere eseguiti con l'utilizzo di macchine munite di barre di involo; lo sfalcio (sempre con le barre di involo) può essere praticato anche per range di carico superiori a 0,4 UBA/ettaro di prato pascolo per mantenerlo in buone condizioni
- Eliminazione con mezzi meccanici o manuali delle piante arbustive, con asportazione di tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo – settembre); l'operazione deve essere effettuata entro il primo anno di impegno
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi.
- È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica. Divieto di utilizzo del principio attivo glifosate sui prati permanenti aziendali³
- Tenuta ed aggiornamento del Quaderno delle registrazioni disponibile sul Sistema Informativo di ARTEA; le registrazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data in cui viene svolta l'operazione; le registrazioni obbligatorie sono riportate nell'Allegato 1

Sono ammissibili le superfici di Prato permanente di cui all'art. 4, par. 3. C) del Reg. (UE) 2021/2115 e sulle quali è indicato uno dei seguenti criteri di mantenimento:

- IdTipoMantenimentoPP = 1 – pascolamento animali propri
- IdTipoMantenimentoPP = 7 – pascolamento e sfalcio

Per tutte e due le tipologie di azione, l'intervento si applica ad appezzamenti fissi.

In zone Natura 2000 sono sempre fatte salve le misure di conservazione e gli altri obblighi contenuti nei piani di gestione vigenti.

Le inosservanze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

In base alla gravità/portata/durata dell'inosservanza, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposita delibera di G.R..

³ L'applicazione del divieto ai prati permanenti aziendali anziché all'UTE è condizionato all'approvazione della versione 4.0 del PSP da parte della Commissione europea

6 Indicazione della tipologia di sostegno, riduzione/incremento delle superfici, sovrapposizione con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazione

6.1 Tipologia di sostegno

L'aiuto consiste nell'erogazione di un premio annuale per ettaro di SOI.

Sono previsti i seguenti premi per ettaro di superficie oggetto di impegno (SOI) all'anno:

- Azione 8.1: 140,00 euro/ha
- Azione 8.2: 140,00 euro/ha

6.2 Riduzione/estensione delle superfici

Per l'intero periodo di impegno è ammessa la riduzione della SOI con una tolleranza massima complessiva del 20% (nel rispetto delle superfici minime di cui al par. 3.2 Superfici). Riduzioni maggiori del 20% danno luogo alla decadenza della domanda.

La SOI (superficie oggetto di impegno) è ad appezzamenti fissi per i 5 anni di impegno, ma l'azione prescelta può variare di anno in anno secondo il tipo di mantenimento che si attiva sulle diverse superfici.

L'incremento della SOI è sempre possibile.

È possibile richiedere a premio un numero di ettari eccedente quelli ammessi con la prima domanda di sostegno in graduatoria nel rispetto di quanto previsto al par. 3.1.7 dell'Allegato A alla DGR n. 387 del 08.04.2024 e s.m.i.

La possibilità di vedere riconosciuto a premio un numero di ettari superiore a quelli ammessi in graduatoria con la prima domanda di sostegno è soggetta all'ammissione di una domanda di estensione che viene considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto presuppone la pertinenza di un nuovo bando. In graduatoria le domande di estensione verranno ammesse in via residuale dopo l'ammissione di tutte le nuove domande di sostegno.

Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale.

6.3 Combinazioni e cumuli con altri interventi/ecoschemi/misure/tipi di operazioni

I premi di SRA08 – ACA8 sono cumulabili con quelli connessi agli interventi a superficie del PSP 2023 – 2027 (SRA ed Ecoschemi) e del PSR 2014-2022, secondo quanto previsto dalla delibera di G.R. n. 101 del 12.02.2024. Non sono cumulabili sulle stesse superfici con l'intervento SRC01 Pagamento compensativo zone agricole natura 2000.

7 Definizione del quadro finanziario

Lo stanziamento complessivo è pari a 1.000.000,00 euro per il quinquennio di impegno, con una dotazione annua di 200.000,00 euro.

Il pagamento del saldo del quinto anno di impegno è condizionato alle regole che saranno stabilite nei regolamenti di transizione tra l'attuale e la futura programmazione della PAC.

8 Obblighi diversi dagli impegni specifici di intervento

8.1 Condizionalità rafforzata e altri obblighi

Le disposizioni relative alla condizionalità, ed i loro aggiornamenti, devono essere rispettate dal beneficiario e il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, portata, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale n. 93348 del 26 febbraio 2024.

I beneficiari dell'intervento SRA08 - ACA8 sono tenuti al rispetto delle norme di condizionalità di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito della disciplina di condizionalità, per l'intervento SRA08 – ACA8 il PSP individua i seguenti elementi di base pertinenti in merito alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) e Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO):

- BCAA 1 Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Riduzione massima del 5 % rispetto all'anno di riferimento.
- BCAA 9 Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti designati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti Natura 2000
- CGO 2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole: articoli 4 e 5
- CGO 7 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE: articolo 55, prima e seconda frase

Il mancato rispetto delle norme pertinenti di condizionalità comporta il raddoppio della sanzione rilevata per il mancato rispetto dell'impegno specifico dell'intervento collegato a dette norme.

Si individuano inoltre le seguenti norme nazionali obbligatorie pertinenti:

- Criteri per il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinario o lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

Le inosservanze dovute al non rispetto dei suddetti obblighi provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio. L'importo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposita delibera di G.R..

8.2 Condizionalità sociale

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

- Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro)
- Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116." n. 664304 del 28.12.2022.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale come previsto dall'art.1, comma 3 del sopra citato Decreto Interministeriale e in base all'art. 25 del Dlgs 42/2023.

8.3 Requisiti minimi

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 sono definiti nell'allegato 2 al decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale." e s.m.i.

Nell'ambito dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali non sussistono norme nazionali obbligatorie pertinenti relative all'intervento SRA08 – ACA8.

8.4 Obblighi di pubblicazione ex art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34

Nel caso in cui siano beneficiari dell'intervento associazioni, fondazioni, onlus, imprese non agricole di cui all'art. 35 del D.L.30 aprile 2019, n.34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n.58, queste sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative ai contributi percepiti ai sensi del presente intervento ed erogati nell'esercizio finanziario precedente. I soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile pubblicano le suddette informazioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.

Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata.

Sono esclusi dall'obbligo gli agricoltori ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile.

9 Competenze amministrative

Il Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici è referente per l'intervento ed emana il bando per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

Sulla base della documentazione, delle autodichiarazioni rese dal richiedente e dei dati in possesso dell'amministrazione, ARTEA adotta entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, un provvedimento secondo quanto stabilito all'Allegato A alla DGR n. 387/2024 e s.m.i. in relazione alla gestione degli elenchi dei potenziali beneficiari.

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

Nel caso in cui le regole gestionali trasversali lo consentano, Artea, valutata la presenza di rinunce, decadenze, riduzioni degli importi a vario titolo, riferite al primo anno di impegno (anno n) e rilevate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda di aiuto (anno n+1), procede a pagare i soggetti che abbiano presentato la prima domanda di pagamento, in ordine di graduatoria sino all'occorrenza del budget delle risorse stanziato per il bando.

Nell'anno n+1 possono presentare la seconda domanda di pagamento i soggetti che abbiano mantenuto gli impegni fin dal 1° gennaio dell'anno n, anche nel caso in cui non sia ancora stata loro pagata la prima domanda di pagamento riferita all'anno n.

Le aziende che non intendono mantenere gli impegni possono inviare espressa rinuncia al regime di aiuto tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA; nel caso in cui la rinuncia sia presentata dopo l'eventuale liquidazione della domanda di pagamento, il procedimento di recupero da parte di Artea segue tutte le fasi di questa fattispecie, compresa l'applicazione degli interessi.

La presentazione delle domande di pagamento non costituisce un diritto in merito alla finanziabilità della domanda stessa.

10 Adempimenti procedurali

10.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento

La presentazione della domanda di aiuto presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i..

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno costituisce la richiesta di adesione all'intervento SRA08 – ACA8 del PSP 2023-2027; è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto e del realizzarsi delle condizioni che danno diritto al sostegno; il beneficiario deve presentare ogni anno, entro i termini indicati ai paragrafi seguenti, una domanda di pagamento per le superfici ammesse a premio.

Per il 2025 la domanda presentata entro i termini previsti dal presente bando ha valenza sia di domanda di aiuto che di domanda di pagamento.

Gli interessati devono presentare le domande, redatte esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo ARTEA, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "<https://www.artea.toscana.it>". L'istante dovrà poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

Il richiedente deve consentire il trattamento e la tutela dei dati personali. I dati sono trattati da ARTEA secondo la normativa vigente.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

10.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzione di errori palesi

I contenuti delle domande, i casi di ritardo delle domande di pagamento, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito atto approvato a livello nazionale.

10.3 Fasi del procedimento

Presentazione della prima domanda di aiuto/pagamento	Dal 15 gennaio 2025 al 15 maggio 2025, fatte salve eventuali date successive stabilite a livello nazionale
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di aiuto
Presentazione delle domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto (o altra data successiva stabilita a livello nazionale)

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 1° gennaio 2025.

10.4 Mancata presentazione della domanda annua

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo dell'eventuale periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Nel caso in cui la domanda sia estratta nel campione delle annualità successive, sono verificati anche gli impegni riferiti all'annualità in cui non è stata presentata domanda di pagamento e che possono essere oggetto di controllo documentale.

Nel caso in cui la mancata presentazione della domanda annua di pagamento sia ripetuta per due annualità consecutive, l'azienda decade dal regime di aiuto.

11 Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là

del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

12 Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

13 Cessione/subentro

13.1 Casi generali

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari. Il subentro a seguito di decesso del richiedente può essere ammesso anche dopo la presentazione della domanda di aiuto e prima dell'approvazione dell'elenco degli ammissibili.

Per l'intervento SRA08 – ACA8 è ammesso anche il subentro parziale della SOI, nel rispetto della superficie minima a impegno (2 ha) sia per il cedente che per il subentrante.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere, alla data del subentro, gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando.

Nel caso in cui vi sia una cessione di SOI senza subentro, non si determina decadenza se tale cessione consente di mantenere ad impegno almeno l'80% delle superfici ammessi inizialmente. Allo stesso modo, se la cessione riguarda almeno l'80% delle superfici/capi ammessi inizialmente e il cessionario subentra nell'impegno, l'impegno sulla porzione rimanente in capo al cedente (contenuta entro il 20% della soglia di tolleranza) può cessare senza conseguenze.

Le conseguenze relative alla perdita di SOI a seguito di più subentri nel corso dell'impegno sono stabilite al par. "4.7 Disciplina della cessione dell'azienda, delle superfici, dei capi - 4.7.1 Casi generali" della DGR 387/2024 e sm.i..

Per l'ammissibilità del subentro è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione delle superfici o dell'azienda per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall'intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario. Se il cessionario non subentra nell'impegno, il cedente decade e deve restituire quanto percepito fino al momento della cessione.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per le annualità di impegno residue in relazione al termine di inizio dell'impegno iniziale con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

13.2 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso del beneficiario, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

14 Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo “Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali”, la rinuncia all’adesione all’intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate.

La rinuncia all’adesione all’intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

ALLEGATO 1 – Elenco delle registrazioni per le verifiche degli impegni

Di seguito si riportano gli obblighi di registrazione per l'intervento SRA08 – ACA8.

La tenuta e l'aggiornamento del Quaderno delle registrazioni consentono la verifica degli impegni previsti.

Le registrazioni sono riferite alle superfici soggette ad impegno (SOI).

Il registro deve riportare i dati identificativi dell'azienda riferiti alle superfici soggette a impegno (SOI) e il registro può essere utilizzato dalle aziende agricole anche per assolvere gli impegni di registrazione previsti da normative cogenti (condizionalità, Piano d'azione nazionale (PAN) e requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari).

Le registrazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data in cui viene svolta l'operazione.

NB: In assenza di interventi di fertilizzazione/diserbo/trattamenti fitosanitari non sussiste alcun obbligo di registrazione agli stessi, neanche di magazzino

Registro di magazzino

Obbligo di registrazione dei fertilizzanti/diserbanti/fitosanitari consentiti (solo se utilizzati sulla SOI)

Registro delle operazioni colturali

Azione 8.1 e 8.2

Compilazione obbligatoria per le superfici a prato permanente oggetto di impegno:

Operazioni colturali

- Tipo di intervento: sfalcio
- superficie interessata
- disponibilità macchina (tipo possesso)
- tipo macchina (falciatrice – inserire nelle note se dotata di barra di involo)

Per l'azione 8.2 lo sfalcio annuale è obbligatorio solo per certi range di carico (0,21 e 0,4 UBA/ettaro), comunque sempre permesso

- Tipo di intervento: eliminazione arbusti infestanti
- superficie interessata
- disponibilità macchina (tipo possesso)
- tipo macchina (trinciatore, decespugliatore o altra macchina pertinente; se manuale scrivere nelle note)

- Tipo di intervento: asportazione materiale di risulta
- superficie interessata
- disponibilità macchina (tipo possesso)
- tipo macchina (caricatore o altra macchina pertinente; se manuale scrivere nelle note)

Nel caso di noleggio/prestito: inserire CF del proprietario

Distribuzione dei fertilizzanti/fitosanitari consentiti

- Superficie trattata
- Prodotto utilizzato
- Quantità utilizzata
- Modalità di distribuzione (per fertilizzanti)
- Epoca di intervento e Tipo avversità (per prodotti fitosanitari)
- Macchina utilizzata

NB: ammesse solo fertilizzazioni organiche e trattamenti/diserbo permessi in agricoltura biologica.